

Sentenza n. 1416/2017 pubbl. il 06/02/2017
RG n. 50619/2015

N. R.G. 50619/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello
dott. Guido Vannicelli
dott. Maria Antonietta Ricci

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **50619/2015** promossa da:

PATRIZIA GUANZIROLI (C.F. GNZPRZ60L41C933Z), con il patrocinio dell'avv. BELLOFIORE BRIOTTONE ALESSANDRO e dell'avv. VENTURA GIOVANNINA (VNTGNN65T44F537F) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BELLOFIORE BRIOTTONE ALESSANDRO

ATTORE/I

contro

FAPA ACCUMULATORI INDUSTRIALI S.R.L. (C.F. 02569050137), con il patrocinio dell'avv. MARENGHI GIAMPAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA 18 22100 MILANOpresso il difensore avv. MARENGHI GIAMPAOLO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come di seguito:

Per PATRIZIA GUANZIROLI

-Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio relativo all'esercizio della società Fapa Accumulatori Industriali S.r.l. al 31 dicembre 2014 e di cui alla delibera adottata nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2015, con ogni seguente statuizione.

pagina 1 di 3

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4987171487391d9993a832c03468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: 13b407



Sentenza n. 1416/2017 pubbl. il 06/02/2017
RG n. 50619/2015

IN OGNI CASO -con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Per FAPA ACCUMULATORI INDUSTRIALI S.R.L.

Rigettare tutte le domande formulate dalla Sig.ra Patrizia Guanzioli, perché tutte infondate in fatto e in diritto.

Con Vittoria delle spese tutte anche forfetarie 15%, degli onorari, nonché accessori di Legge.

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice, agendo in qualità di socia titolare di una partecipazione pari al 33% del capitale della società convenuta, impugna la delibera assembleare di approvazione del bilancio dell'esercizio 2014 della medesima società assunta in data 28.5.15.

Nella specie la parte contesta in particolare la mancanza nei documenti posti in votazione di ogni indicazione circa

- a) la pendenza di un delicato contenzioso avviato nei confronti della società da parte dell'altro socio Fabrizio Fantechi (titolare della residua quota del 67% del capitale sociale e padre dell'AU in carica) con una richiesta di pagamento dell'importo di euro 554.916,66;
- b) la conclusione di operazioni con parti correlate.

La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio riconoscendo in fatto la sussistenza delle circostanze menzionate da controparte ma rivendicando la corretta redazione del bilancio impugnato sul presupposto che:

- a) l'atto di citazione in giudizio proposto dal socio Fabrizio Fantechi sarebbe stato notificato solo in data 15.4.15 dunque in data già successiva alla predisposizione del bilancio di esercizio portato all'approvazione dell'assemblea;
- b) sarebbero stati conclusi già nel corso di precedenti esercizi, a piena conoscenza della odierna attrice e a condizioni di mercato (e non avrebbero pertanto richiesto adeguata specificazione), contratto di "consulenza" concluso con il medesimo Fabrizio Fantechi e contratto di locazione con la FAPA sas di Fantechi Fabrizio & C.

A parere del Collegio la domanda proposta dall'attore deve reputarsi pienamente fondata atteso che:

capo a)

la pretesa esercitata in giudizio dal socio di maggioranza per l'importo sopra evidenziato (a fronte di un patrimonio netto di appena euro 172.235 quale calcolato senza alcun riferimento ad un eventuale rischio di soccombenza della società) risulta suscettibile di una enorme incidenza sulla stessa possibilità di prosecuzione della ordinaria attività sociale e avrebbe pertanto necessariamente imposto completa e tempestiva informazione sia ai soci che ai terzi, con doverosa integrazione e/o modifica dei documenti di bilancio precedentemente predisposti: sul punto appare anzi manifestamente pretestuosa la giustificazione addotta dall'AU in sede di assemblea per negare ogni informazione alla odierna attrice, finanche sulla entità della pretesa esercitata dal socio di maggioranza, sul presupposto che *"non è in grado in questo momento di dare una quantificazione della causa in questione visto che è in corso la verifica da parte del legale"* (come si legge nel verbale di assemblea).

pagina 2 di 3

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 4987171487991d9996a83305468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECCOM/CA3 Serial# 13b407



Sentenza n. 1416/2017 pubbl. il 06/02/2017
RG n. 50619/2015

capo b)

nella situazione data di grave conflitto tra i soci nonché di aperta controversia insorta tra il socio di maggioranza assoluta e la società, a prescindere nella specie da ogni valutazione in ordine alla effettiva conclusione delle operazioni "a condizioni di mercato" e invece già sulla base dell'espresso disposto di cui all'art 2423 comma 3° cc, sarebbe stato in ogni caso dovere elementare dell'organo amministrativo (ovviamente soggetto alle determinazioni del socio di maggioranza assoluta) fornire la più ampia informazione – ai soci e ai terzi - in ordine a rapporti negoziali (conclusi ex novo o comunque ancora in corso di esecuzione) pendenti con il socio di maggioranza assoluta

Alla stregua delle considerazioni così proposte il Tribunale ritiene dunque di dover accogliere integralmente la domanda di parte attrice, con conseguente condanna della società convenuta alla integrale rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento integrale della domanda di parte attrice,

*dichiara la nullità della delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 2014 assunta dalla assemblea della società odierna convenuta in data 28.4.15;

*condanna la convenuta soccombente alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che si liquidano in un importo di euro 1.036,00 per c.u. ed euro 12.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa.

Milano, 2 febbraio 2017

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello

pagina 3 di 3



Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 4887171487391d9956a833c03468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM/CA3 Serial# 13b407